

## STATUTO

### **AIEPN - Associazione Italiana Emoglobinuria Parossistica Notturna Associazione di Promozione Sociale - APS**

#### **Art.1 - Costituzione e sede**

È costituita, quale Ente del Terzo Settore l'Associazione denominata **“AIEPN - Associazione Italiana Emoglobinuria Parossistica Notturna - APS”** (più avanti chiamata Associazione per brevità)

1. La qualifica di “Associazione di Promozione Sociale” e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, per effetto dell'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.
2. L'Associazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e nel rispetto del Codice del Terzo settore, più precisamente nei limiti del D.lgs n.117 /2017.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita della stessa.
4. L'Associazione non ammette discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di nazionalità, di religione e di ideologia politica.
5. L'Associazione ha sede in MILANO e la sua durata é illimitata.
6. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune di Milano. Ciò non comporta modifica statutaria. Inoltre può istituire sedi e sezioni staccate anche in altri Comuni laddove necessari.
7. L'Associazione non é riconosciuta giuridicamente.

#### **Art.2 – Scopi dell'Associazione**

Premesso che a) l'Emoglobinuria parossistica notturna (di seguito EPN) è una malattia ematologica che può procurare gravi effetti invalidanti non temporanei per i pazienti e corrispondentemente forti disagi per le loro famiglie, b) che l' EPN è riconosciuta come malattia rara (Decreto Ministeriale 279/2001), c) che Il Consiglio dell' Unione Europea nella Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 2009 riporta che "Gli Stati membri dovrebbero perseguire l'obiettivo di coinvolgere i

pazienti e i rappresentanti dei pazienti nel processo di elaborazione di politiche e cercare di promuovere le attività dei gruppi di pazienti."

**2.1** - L'AIEPN si propone di adoperarsi per tutto ciò che può essere di beneficio ai pazienti affetti da EPN e di sostegno alle loro famiglie, nonché a terzi coinvolti.

**2.2** - L'Associazione non ha fini di lucro ed opera in un contesto di assoluta solidarietà perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, nei settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a, art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- b) prestazioni socio – sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c, art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale con riguardo alla Emoglobinuria Parossistica Notturna, affidata ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2003, n. 135 (lett. h, art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- e) beneficenza, anche nelle modalità, termini e limiti di cui al dal Codice del Terzo Settore.

### **Art.3 – Finalità**

L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende:

1. *Favorire una più ampia conoscenza dell' EPN e l'impiego di mezzi atti a ridurre gli effetti invalidanti, sociali e psicologici a carico dei pazienti e delle famiglie coinvolte.*

2. *Aumentare la sensibilità dell'opinione pubblica sull' EPN ed i disagi causati da tale patologia.*
3. *Impegnarsi perché sia garantito a tutti i pazienti affetti da EPN il diritto alle cure sanitarie necessarie, in maniera omogenea ottimale su tutto il territorio nazionale.*
4. *Stabilire una rete di comunicazione e supporto tra i pazienti e le loro famiglie.*
5. *Difendere i diritti civili, la dignità personale e di cittadino delle persone affette da EPN.*

*A tal fine l'Associazione si propone di:*

1. *Mantenere, monitorare e sviluppare il Registro Nazionale dell' EPN per una maggiore conoscenza sulla epidemiologia e sulla variabilità clinica dei casi presenti in Italia.*
2. *Promuovere, sul piano nazionale, l'emanazione di linee guida aggiornate per una diagnosi precoce, corretta ed accurata dell' EPN.*
3. *Curare i contatti con le Amministrazioni Pubbliche, le Autorità Sanitarie Nazionali e locali, le Università, i Centri Ospedalieri, gli Enti e le Istituzioni pubbliche e private che perseguono fini di interesse per le attività dell'Associazione. A tale scopo l'Associazione potrà stipulare, con i soggetti suddetti, appositi accordi o convenzioni nonché avviare rapporti di collaborazione.*
4. *Curare il collegamento con le Associazioni straniere ed internazionali che hanno finalità analoghe.*
5. *Curare i contatti con tutte le Associazioni che si occupano di malattie che hanno sintomi o danni simili, o Associazioni di altre patologie riconosciute "malattie rare" dal SSN italiano, per scambiare con esse informazioni utili relative alle attività svolte sia mediche che sociali ed adoperarsi per l'applicazione delle leggi esistenti e per la proposizione di nuove leggi più rispondenti alle esigenze dei pazienti affetti da queste patologie.*
6. *Costituire una rete di comunicazione e supporto tra pazienti, per mezzo di momenti di incontro di pazienti e famiglie per la condivisione di esperienze e di informazioni, anche attraverso strumenti informatici e il web.*
7. *Aiutare i pazienti di EPN ad ottenere i servizi sociali di previdenza e di assistenza cui hanno diritto, per legge, su richiesta personale o dei congiunti.*
8. *contribuire al miglioramento di strutture sanitarie pubbliche o private onde consentire alle stesse di poter rendere ai pazienti prestazioni sempre più qualificate, sia sotto il profilo assistenziale che specificamente sanitario.*

**3.1** - L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse nei limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

**3.2** - L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

**3.3** - L'Associazione non può svolgere attività commerciale.

**3.4** - Le attività di interesse generale e di cui ai punti precedenti sono svolte prevalentemente a favore dei soci dell'Associazione, dei loro familiari o di terzi.

**3.5** - L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività dei propri Soci o delle persone aderenti agli eventuali Enti del Terzo Settore associati.

#### **Art.4 - Soci**

**4.1** - Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, dichiarando di accettare senza riserve lo Statuto vigente dell'Associazione.

**4.2** - Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

**4.3** - Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

**4.4** - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

**4.5** - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

**4.6** - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

**4.7** - Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

**4.8** - In virtù dell'art. 24 del Codice del Terzo Settore, ogni Socio ha diritto ad un voto.

**4.9** - Il diritto di voto degli associati minorenni é sempre esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

**4.10** - Il numero dei soci è illimitato.

**4.11** - I soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie, come pure

- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione utile convocata. La decisione è inappellabile.

### **Art.5 - Soci ordinari, fondatori e onorari**

**5.1** - Sono Soci ordinari i componenti delle famiglie dei pazienti, i pazienti stessi e tutti coloro che, ai sensi del precedente articolo, aderiscono formalmente alle finalità dell'Associazione e scelgono di contribuire concretamente, con il loro ingresso in Associazione, alla realizzazione delle medesime.

**5.2** - Sono Soci fondatori quanti hanno effettivamente sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione e lo Statuto.

**5.3** - Sono nominati Soci onorari quanti, svolgendo attività o professioni attinenti alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, hanno contribuito, anche grazie al loro prestigio personale e professionale, allo sviluppo di attività sociali e hanno partecipato al raggiungimento degli obiettivi della stessa.

I Soci onorari sono nominati, previa dichiarazione di gradimento degli interessati, dal Consiglio Direttivo, su segnalazione del Presidente dell'Associazione.

Possono essere nominati Soci onorari , su proposta del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci, anche soci ordinari che per proprie capacità, disponibilità ed abnegazione si siano adoperati per lo sviluppo dell'Associazione e il raggiungimento delle finalità della stessa.

### **Art.6 - Diritti e doveri dei soci**

**6.1** - I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima

dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

**6.2** - I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

**6.3** - I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

### **Art.7 - Patrimonio ed Entrate**

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- quote sociali;
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

### **Art.8 - Organi sociali**

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato e nei casi previsti dalla legge
- Il Collegio dei Garanti, se nominato.

**8.1** - Tutte le cariche sociali sono elettive.

**8.2** - Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre esercizi e possono essere riconfermati.

### **Art.9 - Assemblea dei soci**

**9.1** – L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Assemblea.

**9.2** – L'Assemblea è convocata da Presidente dell'Associazione ed è di regola presieduta dallo stesso.

**9.3** - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all' anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

**9.4** - L'Assemblea é convocata almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite posta elettronica, o con altro mezzo telematico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. Nello stesso termine anche mediante affissione dell'avviso presso la sede dell'Associazione.

**9.5** - L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo o modalità della riunione, dell'ora e della data dell'adunanza.

**9.6** - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dall'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico/finanziario per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico/finanziario (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare i regolamenti generali dell'Associazione;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale;

Eleggere un presidente Onorario senza diritto di voto, che rimane in carica a tempo illimitato ma con funzione esclusivamente consultiva e rappresentativa, scelto tra i soci che si siano distinti per l'impegno e l'attività svolta a favore

dell'Associazione, senza la percezione di compenso alcuno, salvo il rimborso delle spese documentate.

**9.6.1** - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza in proprio o per delega della metà più uno dei soci.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

**9.6.2** - In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

**9.6.3** - Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle assemblee dei soci tenuto presso la sede dell'Associazione.

**9.7** - Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione, nonché per altre operazioni straordinarie in genere come fusioni o scissioni.

**9.8** - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci, nelle forme già sopra menzionate per l'omologa ordinaria, almeno quindici giorni prima della data stabilita. L'avviso deve essere reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo o modalità della riunione, l'ora e la data dell'adunanza.

**9.9** - I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, della relazione sull'attività svolta e in quelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

**9.10** - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e altre operazioni straordinarie

in genere sono richiesti le maggioranze costitutive e deliberative indicate nell'art. 15.

### **Art. 10 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo é l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione

**10.1** - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra gli associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

**10.2** - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

**10.3** - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

**10.4** - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

**10.5** - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

**10.6** - Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo tenuto presso la sede dell'Associazione.

**10.7** – Il Consiglio Direttivo é convocato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, posta elettronica o con altro mezzo telematico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

**10.8** - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale preventivo entro la fine del mese di dicembre precedente, il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);

- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
  - istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo; in particolare il Consiglio potrà istituire un Comitato Scientifico composto da almeno cinque membri con esperienza nello studio e nella cura della EPN, nominati dal Consiglio stesso e scelti anche all'esterno della compagine dei Soci. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni. Al suo interno nomina un Segretario Scientifico il quale manterrà, in particolare, i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo.
  - Il Comitato Direttivo potrà nominare in aggiunta anche un Presidente Onorario del Comitato Scientifico, che si sia distinto per meriti scientifici con riferimento allo studio e alla cura dell'EPN. La carica avrà durata illimitata. L'attività del Presidente Onorario e del Comitato Scientifico viene svolta senza fini di lucro e quindi senza compensi, salvo il rimborso delle spese documentate.
- Nominare pazienti quali rappresentanti della associazione presso l'ISS (Istituto superiore della Sanità), come previsto dal regolamento di questo Ente.
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

**10.9** - Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, ad un consigliere delegato o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

**10.10** - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

**10.11** È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

L'attività del Comitato Direttivo viene svolta senza fini di lucro e quindi senza compensi, salvo il rimborso delle spese documentate.

### **Art.11 - Presidente**

**11.1** - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

**11.2** - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

**11.3** - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

**11.4** - Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

### **Art. 12 – Organo di controllo e revisione legale**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L'assemblea può anche nominare un Revisore dei conti unico.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

### **Art.13 - Collegio dei Garanti**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

### **Art.14 - Bilancio e scritture contabili**

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione e la redazione del Bilancio nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs n. 117/2017.

**14.1** - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci rispettivamente entro il 31Dicembre ed il 30 Aprile.

I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se eletto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

**14.2** - I bilanci coincidono con l'anno solare.

**14.3** - Gli utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle accessorie direttamente connesse.

**14.4** - E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di avanzi di gestione o utili, fondi o riserve comunque denominate durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

## **Art.15 - Modifiche dello Statuto e Scioglimento dell'organizzazione**

**15.1** - Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

**15.2** – Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea, in prima convocazione con la presenza di almeno **tre quarti** dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**15.5** – Il processo di liquidazione e di definizione dei rapporti ancora pendenti, che si esaurisce con la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo deve seguire le indicazioni dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore con relativa richiesta di parere al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

**15.6** – Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata con il voto favorevole di almeno *tre quarti (3/4)* dei soci, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

**15.7** – L'Assemblea delibera che il patrimonio residuo sia devoluto ad altri Enti del terzo settore operanti in identico o analogo settore, fatto salvo il parere dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs.117/2017 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**15.8** – L'Assemblea nomina inoltre il liquidatore.

**15.9** – In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

**15.10** – In caso di assenza di disposizioni statutarie specifiche e per quanto non previsto dal Codice del terzo Settore, risulta applicabile l'art. 21 del Codice civile.

## **Art.16 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore, al Codice civile e loro eventuali variazioni.

## **Art.17 - Norme di Funzionamento**

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.

Milano, li 29.11.2025